

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DI VITTORIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative per la riassunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (N. 143) (Seguito e fine della discussione)	347
LARICCHIUTA - SCHIAVI - PRESIDENTE - GASPAROTTO, <i>Ministro dell'assistenza post-bellica</i> - DELLA TORRE - GIANNITELLI - ARTOM - RAPELLI - MANFREDINI - ROSATI - SCHIAVELLO, <i>Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale</i> - TAMAGNINI - DI STEFANO	

La seduta comincia alle 10.15.

(È presente il *Ministro dell'assistenza post-bellica*, Gasparotto).

DELLA TORRE, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (N. 143).

LARICCHIUTA, all'articolo 1, allo scopo di dare alle organizzazioni sindacali la possibilità di sorvegliare sulla esatta applica-

zione delle norme in base alle quali gli avventizi possono essere licenziati dalle pubbliche Amministrazioni, propone nel secondo comma, dopo le parole « composto di due dipendenti dell'Amministrazione stessa », di aggiungere le altre « designati dalle rispettive organizzazioni professionali ».

SCHIAVI propone che, ove non fosse accettato l'emendamento proposto dal Consultore Laricchiuta, dopo le parole « reduci di guerra », nel terzo comma si inseriscano le altre « ed un rappresentante della Commissione interna della categoria interessata ».

LARICCHIUTA non crede che la proposta del Consultore Schiavi sia accettabile, in quanto in molte Amministrazioni, specie nell'Italia Meridionale, le Commissioni interne non sono state riconosciute.

PRESIDENTE suggerisce, quale formula conciliativa, di aggiungere le seguenti parole: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e nominati dal Ministro ».

ARTOM preferirebbe la dizione « scelti dal Ministro tra quelli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, allo scopo di non incontrare delle difficoltà da parte del Ministero del tesoro, interessato per i riflessi economici del provvedimento, propone che sia detto: « due rappresentanti scelti dal Ministero fra persone

designate dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

DELLA TORRE, rilevando che l'emendamento proposto dal Consultore Laricchiuta rivoluzionerebbe la concezione gerarchica delle Amministrazioni statali, dichiara di aderire alla formula proposta dal Consultore Schiavi.

GIANNITELLI chiede con quale veste il Ministro del tesoro potrebbe opporsi ad una diversa formulazione della legge, dato che questa non riguarda la materia finanziaria.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, chiarisce che se le Commissioni fossero composte in modo da usare criteri assai restrittivi nei licenziamenti, tutti i reduci dovrebbero essere assunti in soprannumero, determinando così un sensibile onere finanziario a carico del Ministero del tesoro.

GIANNITELLI obietta che, se vi sarà equivalenza tra gli entranti e gli uscenti, non vi potrà essere onere finanziario.

ARTOM aggiunge a quanto ha detto il Ministro che le Commissioni potrebbero essere portate a largheggiare più facilmente se composte in prevalenza di rappresentanti del personale. A suo avviso, invece, la voce del personale potrebbe essere egualmente sentita portando a quattro o a cinque il numero dei membri, dei quali almeno due nominati dalle Commissioni interne e aventi voto deliberativo.

RAPELLI ritiene che il personale di ogni Amministrazione abbia il diritto di nominare coloro che debbono controllare se i licenziamenti rientrano nei casi stabiliti, e che, perciò, i membri della Commissione debbano essere scelti dal personale interno ed eventualmente convalidati dalle organizzazioni sindacali. Userebbe la dizione « designati dalla rappresentanza del personale ».

PRESIDENTE suggerisce la formula seguente: « ... e composta di quattro dipendenti dell'Amministrazione stessa, dei quali uno di ruolo e uno non di ruolo, appartenenti, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e due scelti tra quelli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra il personale interessato ».

Mette ai voti questo emendamento

(È approvato).

GIANNITELLI osserva che non è esatta la dizione del primo comma dell'articolo 1, là dove si parla di personale non di ruolo che avrebbe seguito il governo repubblicano al Nord, in quanto coloro che erano in Alta Ita-

lia hanno servito quel governo senza tuttavia seguirlo.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, fa presente che nello stesso comma è precisato « o che siano stati assunti dal governo stesso ».

MANFREDINI ritiene che la differenza tra le due categorie dovrebbe sussistere, in quanto è diverso il caso di colui che ha seguito spontaneamente il governo repubblicano da quello che, povero avventizio, non ha abbandonato il suo impiego per poter continuare a vivere.

ARTOM è d'avviso che nell'articolo 1 dovrebbe tenersi conto anche delle speciali circostanze che possono esistere a discarico di quelli che hanno seguito al Nord il governo repubblicano o che lo hanno comunque servito, considerando anche l'eventuale comportamento di ognuno nella lotta clandestina, secondo quanto, del resto, era stato proposto dal Presidente nell'ultima riunione.

PRESIDENTE propone che nel primo comma, dopo le parole « assunti dal Governo stesso », si aggiungano le altre « che almeno in seguito non abbiano partecipato alla guerra di liberazione ».

Tutti coloro, infatti, che ad un certo momento hanno smesso di servire il governo repubblicano per darsi alla macchia, rinunciando a un vantaggio immediato e correndo dei rischi, non possono essere trattati nello stesso modo di quelli che hanno continuato a servirlo. È quindi d'avviso che si debba tener conto di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione e che siano stati riconosciuti partigiani ai sensi del decreto che stabilisce i requisiti per ottenerne la qualifica.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, fa presente che la formula del testo ministeriale è già stata attenuata, poiché nel testo primitivo era previsto il licenziamento per tutti coloro che avevano seguito al Nord il governo repubblicano o che comunque lo avevano servito. Si dichiara ad ogni modo favorevole alla modifica proposta dal Presidente.

ARTOM esprime la sua sfiducia nei riguardi dei certificati di partigiano.

ROSATI aggiunge che molti dirigenti sono riusciti ad essere riassunti in servizio dietro semplice esibizione di una tessera di partigiano comprata a un dato prezzo, mentre tutti i piccoli impiegati non sono stati in grado di seguire il loro esempio per mancanza di mezzi. Per tale considerazione ritiene che sia più opportuno parlare semplicemente di coloro che hanno dato un effettivo contributo alla lotta di liberazione.

ARTOM propone di usare l'espressione « e che non abbiano successivamente avuto parte effettiva ed efficiente nella guerra di liberazione ».

PRESIDENTE direbbe più semplicemente. « e che non abbiano avuto successivamente parte effettiva alla guerra di liberazione ».

Mette ai voti questo emendamento

(È approvato — Si approva quindi l'articolo 1 con gli emendamenti votati — Si approva pure l'articolo 2).

PRESIDENTE, all'articolo 3, ritiene che, al primo comma, le parole « dal secondo comma dell'articolo 1 », debbano essere sostituite con le altre « dall'articolo 1 » Mette ai voti questo emendamento.

(È approvato).

ARTOM propone che, in relazione alla modifica apportata all'articolo 1, il secondo comma dello stesso articolo 3, sia così emendato « ... e composta di quattro dipendenti dei più importanti uffici ed enti della provincia e dei quali almeno uno scelto, se possibile, tra coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e due tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2 con questo emendamento.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

GIANNITELLI esprime la raccomandazione al Governo che le Commissioni da costituirsi siano diverse e molteplici e che lavorino simultaneamente, in quanto specialmente nei grandi centri urbani il lavoro di selezione, attuato nei riguardi di grandi masse, potrebbe dar luogo a disparità di trattamento con conseguenti risentimenti e agitazioni.

(Si approva l'articolo 4).

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, all'articolo 5 ricorda che, mentre il decreto del 6 gennaio 1942, n. 27 assicurava la conservazione del posto ai dipendenti statali di ruolo richiamati alle armi, il provvedimento in esame estende, con il suddetto articolo, il beneficio anche agli avventizi che siano fuggiti per partecipare alla lotta di liberazione o che siano stati chiamati alle armi, o che siano stati deportati dai tedeschi o dai fascisti. Questo articolo rappresenta, cioè, un allargamento delle precedenti norme.

SCHIAVELLO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, propone che alla fine del numero 3° dell'articolo in discussione siano aggiunte le parole « ovvero siano stati obbligati ad abbandonare il servizio per ragioni razziali ».

GIANNITELLI si dichiara contrario a che venga usata la parola « razziale », in quanto darebbe conferma al concetto della differenza di razza adottato dal fascismo per la lotta contro gli ebrei. Preferirebbe quindi che fosse detto « perché ebrei ».

ARTOM aderendo all'osservazione del Consultore Giannitelli, propone che la dizione da aggiungere sia la seguente « ovvero siano stati obbligati ad abbandonare il servizio perché ebrei e per motivi politici ».

MANFREDINI osserva che questo emendamento esce dal quadro della legge, la quale riguarda esclusivamente i reduci.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 5 con l'emendamento proposto, nella formulazione suggerita dal Consultore Artom.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 6)

TAMAGNINI, all'articolo 7, propone che, dopo le parole « effettuati dai tedeschi e dai fascisti », si aggiungano le altre « e gli internati civili dell'Africa », in quanto questi si trovano in una situazione perfettamente analoga a quella dei prigionieri di guerra.

DI STEFANO esprime il dubbio che con il provvedimento in esame potrà essere sistemata soltanto una parte dei reduci, ma non certo coloro che, essendo ancora prigionieri, torneranno più tardi in Patria.

SCHIAVELLO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, ritiene che la preoccupazione non abbia ragion d'essere, in quanto è stato stabilito il criterio che per una metà dei posti il concorso sarà fatto subito per la ammissione degli attuali reduci e per l'altra metà sarà fatto fra sei mesi, quando anche gli altri saranno tornati.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 7 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Tamagnini.

(È approvato)

GIANNITELLI, all'articolo 8, propone che, nel primo comma, la espressione « i quantitativi », sia sostituita con l'altra « le quote ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 con questo emendamento.

(È approvato).

ROSATI, all'articolo 9, poiché non ritiene possibile che tutti i reduci possano essere rias-

sunti, così che sarà necessario fare una graduatoria, propone che siano aggiunte le seguenti parole. « dando la precedenza a coloro che abbiano il maggior numero di persone a carico o siano stati più a lungo lontani dalla famiglia ».

PRESIDENTE è d'avviso che sia da accettare il criterio economico del numero delle persone a carico, ma non quello del periodo di lontananza dalla famiglia

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, pur ritenendo che sia intuitivo seguire questo criterio, dichiara di non aver nulla in contrario ad accettare un emendamento in tal senso

DELLA TORRE ritiene che non si possano porre sullo stesso piano gli avventizi che tornano e che già occupavano un posto e coloro che non lo avevano prima di partire.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, fa osservare che all'articolo 5 è stabilita la precedenza nella assunzione per quelli che avevano già l'impiego, sempre però subordinatamente allo stato di bisogno.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 9 con l'aggiunta delle parole « dando la precedenza a coloro che hanno il maggior numero di persone a carico »

(È approvato)

TAMAGNINI, all'articolo 10, raccomanda che il termine di un anno sia esteso almeno a due anni.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, fa presente che il provvedimento deve avere carattere di contingenza, in quanto è da augurarsi che con l'assestamento della Nazione esso diventi superfluo. Dichiara, tuttavia, di accogliere la raccomandazione del Consultore Tamagnini.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 10 nel testo governativo.

(È approvato).

Pone ai voti la raccomandazione che il personale assunto o riassunto sia mantenuto in servizio per un termine minimo di due anni.

(È approvata — Sono approvati pure gli articoli 11, 12 e 13).

ARTEM, all'articolo 14, chiede la ragione per la quale viene escluso dal computo il personale militare, quello della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti ecc

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, fa osservare che la disposizione è determinata dal fatto che i corpi elencati nell'articolo hanno delle esigenze tutte particolari e che nella magistratura il personale avventizio rappresenta una minima parte, in quanto per la maggioranza si tratta di personale di ruolo

TAMAGNINI osserva che ciò non può dirsi per il personale insegnante, composto in gran parte di avventizi.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, rende noto che per il personale insegnante si voleva inserire una norma del seguente tenore. « per quanto riguarda il personale insegnante la legge sarà applicata a partire dal nuovo anno scolastico », ma che il Ministro interessato vi si è opposto.

PRESIDENTE propone che le Commissioni rivolgano al Governo una raccomandazione così formulata. « Le Commissioni riunite raccomandano che il personale di ruolo dell'Amministrazione scolastica non sia escluso dal computo, salvo a fissarne l'applicazione al nuovo anno scolastico »

Mette ai voti l'articolo 14 nel testo governativo

(È approvato).

Mette ai voti la raccomandazione da lui formulata.

(È approvata — Si approvano pure gli articoli 15 e 16).

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con gli emendamenti e le raccomandazioni che sono stati approvati.

La seduta termina alle 12.